



2024/2532

17.10.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 153/2024

del 5 luglio 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/2532]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/752 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/754 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

⁽¹⁾ GU L, 2024/750, 1.3.2024.

⁽²⁾ GU L, 2024/752, 1.3.2024.

⁽³⁾ GU L, 2024/754, 1.3.2024.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/763, 1.3.2024.

⁽⁵⁾ GU L, 2024/764, 1.3.2024.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 25.9.2012, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 94 del 4.4.2013, pag. 1.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 554 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/285 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - ”555. **32024 R 0750:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/750 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della taumatina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 (GU L, 2024/750, 1.3.2024)
 556. **32024 R 0752:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/752 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di *Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC SD-5340) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote (GU L, 2024/752, 1.3.2024)
 557. **32024 R 0754:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/754 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1762 della Commissione per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 e *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Chr. Hansen A/S) (GU L, 2024/754, 1.3.2024)
 558. **32024 R 0763:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/763 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dei preparati di *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30083 e *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30084 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 (GU L, 2024/763, 1.3.2024)
 559. **32024 R 0764:** Regolamento di esecuzione (UE) 2024/764 della Commissione, del 29 febbraio 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* CNCM I-4606, CNCM I-5043 e CNCM I-4607 e *Lactococcus lactis* CNCM I-4609 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/764, 1.3.2024)”;
2. il testo dei punti 67 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione) e 81 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2013 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/750, (UE) 2024/752, (UE) 2024/754, (UE) 2024/763 e (UE) 2024/764 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 luglio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. Eide
